Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 74° — **ROMA - Lunedì, 8 maggio 1933 - ANNO XI** — **Numero 107**

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1932

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 27 ottobre 1932, n. **2079**.
Modifiche allo statuto della Regia università di Pavia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto lo statuto della Regia università di Pavia, approvato con il R. decreto 14 ottobre 1926, n. 2130, e modificato con Regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2229, 30 ottobre 1930, n. 1931, e 22 ottobre 1931, n. 1463;

Vedute le nuove proposte di modifiche avanzate dalle autorità accademiche della Regia università predetta;

Veduti gli articoli 1 e 80 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102;

Veduto il R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227, convertito nella legge 16 giugno 1932, n. 812;

Sentito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo statuto della Regia università di Pavia, approvato e modificato con i Regi decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato nel modo seguente:

Sono soppressi gli articoli da 121 a 126.

In conseguenza della soppressione dei detti articoli e delle aggiunte che saranno disposte è modificata la numerazione degli articoli successivi e dei loro riferimenti.

Art. 1. — Nell'elenco delle Facoltà e delle Scuole dell'Università è soppressa la « Scuola di perfezionamento nelle scienze biologiche (annessa alla Facoltà di scienze) », di cui al n. 8, ed in conseguenza è modificata la numerazione della Scuola successiva.

Art. 2. — Nel secondo comma sono soppresse le parole « e il diploma di perfezionamento nelle scienze biologiche ».

Art. 35. — Nell'elenco degl'insegnamenti della Facoltà di scienze politiche:

I. La denominazione dell'insegnamento di « diritto corporativo », di cui al n. 13, è modificata in quella di « diritto sindacale e corporativo ». La denominazione stessa s'intende modificata tutte le volte che essa ricorre nelle varie disposizioni dello statuto.

II. È aggiunto, col n. 17, l'insegnamento di « economia corporativa ».

Art. 65. — È aggiunto il seguente comma:

« Il gruppo dei due esami di anatomia e fisiologia comparate e di zoologia è considerato come esame unico ».

Art. 67. — Il secondo comma è integrato con le seguenti parole: « . . . . ed in particolare due almeno delle tesi orali dovranno riguardare una disciplina biologica se la dissertazione scritta è di argomento clinico, mentre dovranno riguardare questioni di carattere clinico se la dissertazione scritta è di argomento biologico ».

Art. 73. — Nel primo comma le parole « Il Consiglio della Scuola può su proposta del direttore » sono sostituite con le parole « La Facoltà, udito il Consiglio della Scuola, può ».

Art. 80. — I. Il primo comma è completato con le seguenti parole « oltre alla tassa di diploma di L. 200 ».

II. Alla fine dell'articolo è aggiunto il seguente comma:

« L'importo netto delle sopratasse di profitto e di diploma viene suddiviso fra i vari professori che fanno parte delle Commissioni di esami, nella seguente maniera: si suddivide la suddetta somma per il numero totale degli esami sostenuti e si ottiene un'aliquota, che, moltiplicata per il numero totale degli esami, ai quali ha presenziato in qualità di Commissario ogni singolo professore, dà l'emolumento dovuto ad ognuno di essi ».

Art. 85. — È soppresso il primo comma.

Art. 87. — La parte relativa all'internato è così modificata:

I. Per il primo anno « Internato nella clinica medica e in uno degl'Istituti di fisiologia e patologia generale ».

II. Per il secondo anno « Internato nella clinica medica e nell'Istituto di anatomia patologica ».

Art. 96. — L'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Durante i tre anni è obbligatorio l'internato nella clinica oculistica con servizio di assistente volontario, nel primo anno anche l'internato nell'Istituto di patologia generale o in quello di anatomia patologica ».

Art. 107. — Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare tutti i corsi della specialità e di assistere alle esercitazioni sia di diagnostica che di terapia.

È obbligatoria inoltre la frequenza in un Istituto di fisica e di anatomia umana nel primo anno e in quello di anatomia patologica e nelle cliniche medica e chirurgica nel secondo ».

Art. 108. — È sostituito dal seguente:

« Le materie obbligatorie per il conseguimento del diploma di specialista in radiologia medica e terapia fisica sono le seguenti:

1. Fisica delle radiazioni;
2. Tecnica radiologica;

3. Anatomia radiologica;
4. Radiodiagnostica generale;
5. Roentgen terapia;
6. Radium terapia;
7. Terapia fisica in genere;
8. Elettrologia »

Art. 109. — È soppresso il primo comma.

Dopo l'art. 110 è aggiunta la « Scuola di perfezionamento in odontoiatria e protesi dentaria » con il relativo programma:

« Art. 111. — La durata del corso per il conseguimento del diploma in odontoiatria e protesi dentaria è fissata in due anni: un primo anno di propedeutica fondamentale odontologica e delle varie specialità in cui si divide l'odontologia ed un secondo anno di esercitazioni pratiche cliniche e terapeutiche, durante il quale è obbligatorio l'internato nell'Istituto di odontoiatria ».

« Art. 112. — Le materie obblilgatorie per il conseguimento del diploma di specialista in odontoiatria e protesi dentaria sono le seguenti:

patologia dentale e paradentale;
malattie della bocca;
semejotica e terapia conservativa dentaria;
profilassi ed igiene della bocca;
clinica medica generale in rapporto alle malattie dell'apparato dentario;
terapia delle paradenziopatie;
chirurgia dentaria e delle zone paradentarie. Traumatologia dentaria e mascellare;
ortodonzia;
protesi e odontotecnica;
roentgengrafia dentaria e mascellare. Roentgenterapia;
istologia, istopatologia dentaria e tecnica microscopica.

Questi insegnamenti verranno integrati da lezioni di anatomia, fisiologia, biologia dell'apparato dentario e dei singoli elementi che lo costituiscono e da esercitazioni pratiche ».

« Art. 113. — Gli esami di profitto da sostenersi alla fine del primo anno di studio della specialità vengono dati per gruppi. Appartengono al primo gruppo gli esami di: patologia dentale e paradentale, di malattie della bocca e di istologia ed istopatologia dentaria e tecnica microscopica. Appartengono al secondo gruppo gli esami di: semejotica e terapia conservativa dentaria, di roentgengrafia dentaria e mascellare e roentgenterapia e di profilassi ed igiene della bocca, di clinica medica generale in rapporto alle malattie dell'apparato dentario. Appartengono al terzo gruppo gli esami di: terapia delle paradenziopatie, di chirurgia dentaria e delle zone paradentarie e di traumatologia dentaria e mascellare. Appartengono al quarto gruppo gli esami di: ortodonzia, protesi ed odontotecnica ».

« Art. 114. — Il secondo anno di studi deve essere compiuto con l'internato nell'Istituto di odontoiatria e con esercitazioni pratiche sulle materie d'insegnamento del primo anno.

Gli esami del secondo anno vengono eseguiti per gruppo e saranno costituiti da prove pratiche sulle materie d'insegnamento.

L'esame di diploma si svolge secondo le norme generali vigenti ».

Art. 115 (già 111). — Nell'ultimo comma sono soppresse le parole « il diploma di perfezionamento in scienze biologiche ».

Art. 116 (già 112). — È sostituito dal seguente:

« La Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali comprende i seguenti insegnamenti:

1. Algebra superiore;
2. Analisi algebrica;
3. Analisi infinitesimale;
4. Analisi superiore;
5. Anatomia e fisiologia comparate;
6. Anatomia umana (elementi);
7. Antropologia;
8. Applicazioni di geometria descrittiva;
9. Botanica;
10. Calcolo delle probabilità;
11. Chimica degli aggressivi e degli esplosivi;
12. Chimica delle materie coloranti;
13. Chimica fisica;
14. Chimica generale e inorganica;
15. Chimica industriale;
16. Chimica organica;
17. Disegno di ornato ed architettura;
18. Fisica matematica;
19. Fisica sperimentale;
20. Fisica superiore;
21. Fisica teorica;
22. Fisica terrestre;
23. Fisiologia vegetale;
24. Geodesia;
25. Geografia coloniale;
26. Geografia fisica e morfologica;
27. Geologia;
28. Geometria analitica;
29. Geometria descrittiva;
30. Geometria differenziale;
31. Geometria proiettiva;
32. Geometria superiore;
33. Idrobiologia;
34. Matematica complementare;
35. Matematica per chimici e naturalisti;
36. Meccanica razionale;
37. Meccanica superiore;
38. Mineralogia;
39. Paleontologia e geologia storica;
40. Petrografia;
41. Zoologia ».

Art. 118 (già 114). — È sostituito dal seguente:

« Lo studente, che non segua il piano di studio proposto dalla Facoltà per ciascun corso di laurea, può sostituire ad una o più materie indicate nel piano stesso altre materie, purchè soddisfi alle seguenti condizioni:

per la laurea in matematica prenda iscrizione e superi gli esami in almeno tredici materie fra quelle elencate nell'art. 116 ai numeri 1 a 4, 10, 14, 18 a 20, 24, 28 a 32, 36 a 38;

per la laurea in fisica prenda iscrizione e superi gli esami in almeno 12 materie fra quelle elencate nell'art. 116 ai numeri 1 a 4, 14, 18 a 22, 27 a 32, 36 a 38, frequenti le esercitazioni nel laboratorio di chimica per un anno e compia l'internato per due anni nel laboratorio di fisica. Alle esercitazioni nel laboratorio di chimica e all'internato in quello di fisica lo studente non sarà ammesso se non avrà prima superato l'esame di chimica generale e di fisica sperimentale;

per la laurea in fisica e matematica prenda iscrizione e superi gli esami in almeno 11 materie fra quelle elencate nell'art. 116 ai numeri 1 a 4, 14, 16, 18 a 22, 28 a 32, 34, 36 a 38, e frequenti per un anno il laboratorio di chimica (espe-

rienze scolastiche) e per due anni il laboratorio di fisica (esperienze scolastiche, esercitazioni di misura). Alla frequenza di questi laboratori lo studente non sarà ammesso se non avrà prima superato l'esame di chimica generale e di fisica sperimentale;

per la laurea in chimica prenda iscrizione e superi gli esami in almeno 12 materie fra quelle elencate nell'art. 116 ai numeri 2, 3, 11 a 16, 19, 27, 28, 35, 36, 38, chimica farmaceutica e chimica bromatologica e chimica analitica della Scuola di farmacia e chimica fisiologica della Facoltà di medicina e compia per due anni l'internato nel laboratorio di chimica e per tre semestri l'internato in quello di fisica. A detti internati lo studente non sarà ammesso se non avrà superato gli esami di chimica generale, chimica organica e fisica sperimentale;

per la laurea in scienze naturali prenda iscrizione e superi gli esami in almeno 12 materie fra quelle elencate nell'art. 116, ai numeri 5 a 7, 9, 14, 16, 22, 23, 25 a 27, 33, 35, 38 a 41, la geografia generale della Facoltà di lettere, la fisiologia e la istologia della Facoltà di medicina, e compia per due anni l'internato nel laboratorio scelto per la tesi di laurea, e per un anno ciascuno l'internato in due laboratori biologici e in due laboratori non biologici.

Lo studente, però, non potrà modificare il piano di studi da lui prescelto e risultante dal suo libretto di iscrizione ai corsi, e, qualora sia riprovato in una o più materie indicate in detto piano, non è autorizzato a sostituirle ».

Art. 121 (già 117). — Nell'ultimo comma le parole « dai singoli insegnamenti » sono sostituite con le parole « dai singoli insegnanti ».

Dopo l'art. 124 (già 120) sono soppressi il « Capo VII » e il relativo titolo « Scuola di perfezionamento in scienze biologiche ».

Per la soppressione del detto capo è modificato in VII quello successivo.

Art. 127 (già 129). — Nel primo comma le parole « in almeno 12 materie » sono sostituite con le parole « in almeno 13 materie ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 331, foglio 112. — MANCINI.

LEGGE 3 aprile 1933, n. 376.

Conversione in legge del R. decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1535, che reca norme per la sistemazione della gestione relativa al fondo sussidi per la disoccupazione involontaria in regime statale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1535, che reca norme per la sistemazione della gestione relativa al fondo sussidi per la disoccupazione involontaria in regime statale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 aprile 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 3 aprile 1933, n. 377.

Assegnazione di un contributo annuo di L. 500.000 per sette anni, a partire dall'esercizio 1932-33, a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, per la costruzione ed impianto della sede e di laboratori.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Per provvedere alle spese di costruzione e di impianto della sede e di laboratori del Consiglio nazionale delle ricerche, è autorizzata l'assegnazione straordinaria, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale, di annue L. 500.000 per sette anni, a decorrere dall'esercizio finanziario 1932-33.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad introdurre in bilancio le relative variazioni.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 aprile 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — ERCOLE.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 13 aprile 1933, n. 378.

Estensione al personale dell'Avvocatura dello Stato del divieto di costituire associazioni sindacali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

All'art. 11 della legge 3 aprile 1926, n. 563, sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro, è aggiunto il seguente comma:

« Sono, inoltre, vietate le Associazioni del medesimo genere di funzionari, impiegati ad agenti della Avvocatura dello Stato ».

Art. 2.

Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 13 aprile 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 13 aprile 1933, n. 379.

Esecutorietà della Convenzione con dichiarazione annessa, stipulata in Roma, fra la Santa Sede e l'Italia, il 6 settembre 1932, per la notificazione degli atti in materia civile e commerciale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione con dichiarazione annessa, stipulata in Roma, fra la Santa Sede e l'Italia, il 6 settembre 1932, per la notificazione degli atti in materia civile e commerciale.

Art. 2.

La presente legge entrerà in vigore ai termini ed alle condizioni previsti dall'articolo 5 della Convenzione di cui all'articolo precedente.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 13 aprile 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE FRANCISCI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

Convenzione fra la Santa Sede e l'Italia per la notificazione degli atti in materia civile e commerciale.

La *Santa Sede* e l'*Italia* riconosciuta l'opportunità di addivenire ad una Convenzione per facilitare e rendere più spedita la notificazione degli atti in materiale civile e commerciale, hanno convenuto:

Art. 1.

In materia civile e commerciale la notificazione degli atti da eseguirsi nello Stato della Città del Vaticano su istanza di persone, enti o autorità, che si trovino nel Regno d'Italia, si farà in seguito a domanda del Procuratore del Re diretta al Promotore di giustizia presso il tribunale di prima istanza dello Stato della Città del Vaticano e la notificazione degli atti da eseguirsi nel Regno d'Italia su istanza di persone, enti o autorità, che si trovino nello Stato della Città del Vaticano, si farà in seguito a domanda dell'anzidetto Promotore di giustizia diretta al Procuratore del Re presso il tribunale nel cui territorio l'atto deve essere notificato.

Nel caso di incompetenza del Procuratore del Re richiesto, l'atto da notificarsi sarà trasmesso d'ufficio al Procuratore del Re competente per territorio.

Le difficoltà, che sorgessero in occasione della predetta domanda, saranno risolute nelle vie diplomatiche.

Art. 2.

La domanda deve contenere l'indicazione della natura dell'atto da notificare, il nome, la qualità delle parti e l'indirizzo del destinatario.

Art. 3.

L'autorità richiesta provvederà e farà eseguire la notificazione in conformità delle leggi dello Stato in cui deve aver luogo; ma potrà anche limitarsi ad effettuare la notificazione mediante consegna dell'atto al destinatario, che l'accetti volontariamente.

La detta autorità manderà poi all'autorità richiedente il documento contenente la prova della notificazione avvenuta o la indicazione del fatto che l'ha impedita.

Se l'atto da notificare fu trasmesso in doppio esemplare la prova della notificazione deve risultare da uno degli esemplari o da un documento che vi deve essere annesso.

Le notificazioni non potranno dar luogo a rimborsi di tasse o di spese di qualsiasi specie.

Art. 4.

Nei casi in cui possa essere convenuta in giudizio la Santa Sede o lo Stato della Città del Vaticano, la citazione deve essere fatta, rispettivamente, nella persona del Cardinale Segretario di Stato o del Governatore dello Stato della Città del Vaticano.

Parimenti, per il Patrimonio privato del Sommo Pontefice, la citazione deve essere fatta nella persona del Cardinale Segretario di Stato.

Art. 5.

Questa Convenzione entrerà in vigore dopo lo scambio delle ratifiche, e cesserà di avere effetto dopo trascorsi sei mesi dalla denunzia.

La presente Convenzione viene stipulata:

Per la Santa Sede:

S. E. il Cavaliere di Gran Croce Marchese CAMILLO SERAFINI, Governatore dello Stato della Città del Vaticano;

Per l'Italia:

S. E. il Cavaliere di Gran Croce Conte CESARE MARIA DE VECCHI DI VAL CISMON, Ambasciatore di Sua Maestà il

Re d'Italia presso la Santa Sede, Ministro di Stato, Governatore onorario di colonia, Senatore del Regno;
i quali, muniti entrambi di Pieni Poteri, riconosciuti in buona e debita forma, vi appongono la propria firma ed il rispettivo sigillo.

Fatta in Roma in doppio originale addì 6 settembre 1932-X.

Per la Santa Sede:

(*L. S.*) CAMILLO SERAFINI

Per l'Italia:

(*L. S.*) CESARE M. DE VECCHI DI VAL CISMON.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
SUVICH.

DICHIARAZIONE

Al momento di procedere alla firma della Convenzione per la notificazione degli atti in materia civile e commerciale fra la Santa Sede ed il Regno d'Italia, i plenipotenziari hanno reciprocamente dichiarato:

« Resta inteso che le forme stabilite dalla convenzione suddetta saranno osservate in tutti i casi in cui, tenuto anche conto delle immunità riconosciute dal Trattato 11 febbraio 1929 fra la Santa Sede e l'Italia, occorresse, secondo le norme del diritto internazionale, seguire le ordinarie vie diplomatiche per la notificazione di atti in materia civile o commerciale ».

Per la Santa Sede:
CAMILLO SERAFINI.

Per l'Italia:
CESARE M. DE VECCHI DI VAL CISMON

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
SUVICH.

REGIO DECRETO 30 marzo 1933, n. 380.

Nomina del cav. rag. Giuseppe Leonetti a R. commissario per la gestione dell'Istituto autonomo per le case popolari di Cosenza e assegnazione del termine della gestione straordinaria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 12 e 52 del R. decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318 (testo unico) per le case popolari ed economiche, convertito in legge 7 febbraio 1926, n. 253;
Visto l'art. 2 del R. decreto 27 settembre 1929, n. 1726;
Visto il R. decreto 17 dicembre 1912, n. 1266, che riconosce come ente morale l'Istituto cosentino per le case popolari con sede in Cosenza, e ne approva lo statuto organico;
Vista la nota 2 dicembre 1932, n. 36810, con la quale S. E. il prefetto di Cosenza comunica che a seguito della morte del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Cosenza, la quasi totalità dei membri del Consiglio di amministrazione aveva rassegnato le dimissioni, per cui l'Ente era stato posto nell'impossibilità di funzionare;
Visto il decreto 1° dicembre 1932 con il quale S. E. il prefetto di Cosenza, per lo svolgimento delle pratiche per la ricostituzione dell'Amministrazione ordinaria, ha nominato il cav. uff. dott. Pietro Bassi commissario prefettizio per la temporanea gestione dell'Istituto suddetto;
Visto il successivo decreto 5 marzo 1933 con il quale S. E. il prefetto, a seguito di trasferimento ad altra sede del cav. uff. dott. Pietro Bassi, nomina commissario prefettizio dell'Ente il cav. rag. Giuseppe Leonetti;
Vista la nota 6 marzo 1933, n. 2988, div. 4ª, con la quale S. E. il prefetto di Cosenza fa presente la opportunità e la necessità della nomina di un Regio commissario e della conferma in detta carica dell'attuale commissario prefettizio;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il cav. rag. Giuseppe Leonetti, attuale commissario prefettizio per l'Istituto autonomo per le case popolari di Cosenza, è nominato Regio commissario dell'Ente stesso fino al 30 luglio 1933-XI con il compito di provvedere alla temporanea gestione ed alla ricostituzione dell'Amministrazione statutaria di esso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 marzo 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

DI CROLLALANZA.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 331, foglio 130. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 6 aprile 1933, n. 381.

Disciplina della produzione e vendita dei formaggi pecorino e vacchino, del burro e dei suoi succedanei.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente e assoluta di disciplinare la produzione e la vendita dei formaggi pecorino e vacchino, del burro e dei suoi succedanei;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto coi Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze e per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art. 32 del R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel

commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari, sono aggiunti i seguenti comma:

« La denominazione di « formaggio pecorino » è riservata al prodotto ricavato esclusivamente dal latte di pecora nei modi previsti dal precedente comma.

« I formaggi ricavati da latte diverso da quello di pecora, oppure soltanto parzialmente da latte di pecora, i quali siano confezionati in forme di peso superiore ai chilogrammi 3 e presentino caratteristiche esteriori simili a quelle del formaggio pecorino, debbono essere denominati « formaggio vacchino ».

« Il formaggio definito vacchino a norma del precedente comma, anche se importato o destinato alla esportazione, non può essere posto in commercio se non sia provvisto di una timbratura recante la leggenda « vacchino ». Tale leggenda, che dovrà avere le dimensioni di centimetri 4 di altezza, centimetri 15 di lunghezza e centimtri 0,5 di profondità dovrà essere impressa a fresco sullo scalzo delle forme, e ripetuta più volte fino ad occupare tutta la lunghezza dello scalzo stesso ».

Art. 2.

All'art. 28 del R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, sono aggiunti i seguenti comma:

« Il burro e i suoi succedanei posti in vendita per il consumo diretto debbono essere confezionati in pacchi sigillati, aventi peso netto non superiore a un chilogramma. Il sigillo deve essere congegnato in modo che, in seguito alla apertura del pacco, venga reso ulteriormente inservibile.

« Sull'involucro che racchiude il solido di burro e i suoi succedanei debbono risultare, con caratteri indelebili e ben visibili, mediante timbratura, la denominazione del prodotto, il peso del solido, il nome e cognome o la ragione sociale e il luogo di residenza del produttore.

« Il venditore non può dissigillare un nuovo pacco prima che sia esaurito quello precedentemente aperto. Quando nel locale esistono più banchi di vendita o più commessi adibiti allo smercio dei medesimi prodotti, è consentita la dissigillatura di tanti pacchi quanti sono i commessi.

« La vendita al dettaglio del burro o dei suoi succedanei non può essere fatta in locali che abbiano comunicazione interna con quelli nei quali i suddetti prodotti vengono fabbricati e lavorati ».

Art. 3.

Le forme di formaggio vacchino fabbricate anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto dovranno egualmente recare, in modo ben visibile, la dicitura « vacchino », avente le dimensioni stabilite nell'art. 1, impressa a fuoco sullo scalzo delle forme e ripetuta più volte fino ad occupare tutta la lunghezza dello scalzo stesso.

Art. 4.

Le spedizioni e le consegne di burro e di suoi succedanei non destinati alla vendita per il consumo diretto debbono essere in ogni caso accompagnate da apposita bolletta recante la dichiarazione della destinazione del prodotto, nonchè l'esatta indicazione della ditta fornitrice, di quella ricevente, della denominazione e del peso del prodotto e della data della spedizione e della consegna.

In mancanza della bolletta la merce si intenderà destinata al consumo diretto.

Art. 5.

I prodotti contemplati dal presente decreto, dei quali sia stata ordinata la confisca per essere stati accertati non rispondenti alle norme del decreto medesimo, vengono posti a disposizione del prefetto, che li destina ad istituti od opere di beneficenza.

Art. 6.

Le disposizioni del presente decreto entreranno in vigore un mese dopo la sua pubblicazione, per la parte riguardante i formaggi, e due mesi dopo la pubblicazione stessa, per la parte riguardante il burro e i suoi succedanei.

Art. 7.

Il Governo del Re è autorizzato a riunire e coordinare in testo unico le disposizioni contenute nel presente decreto con quelle contenute nel R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, e nei provvedimenti successivamente emanati a integrazione del decreto-legge stesso o riguardanti materie in esso disciplinate.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 aprile 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ACERBO — DE FRANCISCI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 332, foglio 22. — MANCINI.

REGIO DECRETO 13 marzo 1933.
Autorizzazione alla provincia di Potenza a corrispondere, per l'anno 1932, i sussidi per i servizi pubblici automobilistici.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la deliberazione 13 ottobre 1931, n. 25, con la quale il Rettorato della provincia di Potenza ha chiesto l'autorizzazione a corrispondere, per l'esercizio 1932, i sussidi per i servizi pubblici automobilistici, nella complessiva somma di L. 275.456,40, già corrisposti nei precedenti esercizi in base a deliberazioni regolarmente approvate dalla Autorità tutoria;

Visto il testo unico per la finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La provincia di Potenza è autorizzata a corrispondere, per l'esercizio 1932, i sussidi per i servizi pubblici automobilisti-

ci, stanziati nel bilancio del predetto esercizio, per il complessivo importo di L. 275.456,40.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1933 - Anno XI
Registro n. 2 Interno, foglio n. 303. — TORTI.

(1899)

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1933.

Costituzione del Comitato consultivo per la garanzia dei crediti all'esportazione soggetti a rischi speciali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 11 del R. decreto-legge 2 giugno 1927, n. 1046, concernente la garanzia dei crediti all'esportazione;

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 14 ottobre 1932, n. 1438, concernente l'autorizzazione all'Istituto nazionale delle assicurazioni di assumere in riassicurazione i rischi del credito di esportazione;

Visto il R. decreto 3 gennaio 1933, n. 3, concernente la ripartizione dei servizi del Ministero delle corporazioni;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data del presente decreto, il Comitato consultivo per la garanzia dei crediti all'esportazione soggetti a rischi speciali, è composto nel modo seguente:

Membri effettivi:

1. Casalini on. cav. di gr. cr. ing. Vincenzo, deputato al Parlamento, presidente dell'Istituto nazionale per l'esportazione;
2. Anzilotti gr. uff. dott. Eugenio, direttore generale del commercio nel Ministero delle corporazioni, quale presidente del Comitato tecnico dell'Istituto nazionale per l'esportazione;
3. Grassi gr. uff. dott. Paolo, direttore generale del Tesoro, quale rappresentante del Ministero delle finanze;
4. Ciancarelli gr. uff. dott. Bonifacio Francesco, direttore generale degli affari economici nel Ministero degli affari esteri, quale rappresentante del Ministero stesso;
5. Bianchini on. gr. cr. avv. Giuseppe, deputato al Parlamento, presidente dell'Associazione tecnica bancaria italiana, quale rappresentante dell'Associazione stessa;
6. Olivetti on. gr. cr. avv. Gino, deputato al Parlamento, segretario generale della Confederazione generale fascista dell'industria, quale rappresentante della Confederazione stessa;
7. Marinelli comm. dott. Marino, vice direttore generale dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, quale rappresentante dell'Istituto stesso;
8. Grà comm. dott. Carlo, direttore capo servizio della vigilanza sulle assicurazioni nel Ministero delle corporazioni, quale rappresentante del Ministero stesso.

Membri supplenti:

1. Fresco comm. dott. Vittorio, consigliere dell'Istituto nazionale per l'esportazione, in caso di impedimento o assenza dell'on. ing. Casalini;
2. Bagli comm. dott. Ivo, ispettore generale del Ministero delle corporazioni, in sostituzione del gr. uff. dott. Anzilotti;
3. Cremonese comm. rag. Francesco, ispettore superiore del Tesoro, o, in caso di sua assenza o impedimento, Del Vecchio cav. uff. dott. Giuseppe, capo sezione amministrativo nel Ministero delle finanze, in sostituzione del gr. uff. dott. Grassi;
4. Segre comm. dott. Guido, Regio console generale, capo dell'Ufficio I della Direzione generale degli affari economici nel Ministero degli affari esteri, o, in caso di sua assenza o impedimento, Grazzi cav. uff. dott. Umberto, capo dell'Ufficio III della Direzione generale stessa, in sostituzione del gr. uff. dott. Ciancarelli;
5. Martignone cav. avv. Giacomo, funzionario della Confederazione nazionale fascista del credito e dell'assicurazione, in sostituzione dell'on. avv. Bianchini;
6. Guarneri gr. uff. prof. Felice, direttore generale dell'Associazione fra le società italiane per azioni, o, in caso di sua assenza o impedimento, Coppola d'Anna comm. dott. Francesco, funzionario della Confederazione generale fascista dell'industria, in sostituzione dell'on. avv. Olivetti;
7. Ercoli cav. Arturo, capo ufficio delle gestioni speciali dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, in sostituzione del comm. dott. Marinelli;
8. Ricotti cav. uff. dott. Carlo, ispettore capo alla vigilanza sulle assicurazioni nel Ministero delle corporazioni, in sostituzione del comm. dott. Grà.

Art. 2.

Alle sedute del Comitato, interverrà anche il direttore generale dell'Istituto nazionale per l'esportazione, gr. uff. Masi dott. Manlio.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la sua registrazione.

Roma, addì 21 marzo 1933 - Anno XI

Il Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

(1902)

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1933.

Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla ad acquistare alcuni immobili e relative installazioni sportive siti in Roma (Lungotevere Flaminio).

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 1992;

Veduto l'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 2247;

Veduto l'art. 12 del regolamento amministrativo dell'Opera nazionale Balilla, approvato col R. decreto 9 gennaio 1927, n. 6;

Veduto il R. decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1554;

Veduto il regolamento approvato col R. decreto 26 luglio 1896, n. 361;

Veduto l'atto stipulato in Roma il 30 dicembre 1932 a rogito del dott. Girolamo Buttaoni, notaio in Roma, atto col quale l'Associazione americana dei Cavalieri di Colombo con sede in New Haven, ha venduto all'Opera nazionale Balilla, per il prezzo di L. 100.000 gli immobili e le installazioni sportive comunque esistenti sul terreno da essa Associazione avuto in concessione demaniale in Roma al Lungotevere Flaminio, terreno passato allo stesso titolo all'Opera nazionale Balilla;

Veduta la deliberazione n. 11 in data 25 gennaio 1932-XI, con la quale il presidente dell'Opera nazionale Balilla ha approvato l'atto suddetto;

Decreta:

L'Opera nazionale Balilla è autorizzata all'acquisto dei beni immobili di cui alle premesse del presente decreto, che sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 aprile 1933 - Anno XI

Il Ministro: ERCOLE.

(1848)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1933

Istituzione di speciali tariffe ferroviarie per i viaggi sulle linee: Milano-Gallarate-Portoceresio; Milano-Gallarate-Luino; Milano-Como San Giovanni.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la proposta della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio commerciale e del traffico) di cui la relazione n. C. 311/4627-5 in data 20 febbraio 1933-XI;

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;

Visti i decreti Ministeriali n. 2592 del 28 giugno 1932 e n. 1351 del 20 dicembre 1932;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

La Direzione generale delle ferrovie dello Stato è autorizzata a rilasciare, con i prezzi indicati nelle tabelle allegate al presente decreto, biglietti di corsa semplice e di andata-ritorno, per le seguenti linee:

Linea Milano-Gallarate-Portoceresio;
Linea Milano-Gallarate-Luino;
Linea Milano-Como S. Giovanni.

Art. 2.

La Direzione generale delle ferrovie dello Stato stabilirà la durata del provvedimento di cui al precedente articolo.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 28 febbraio 1933 - Anno XI

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

Allegato al D. M. n. 1889
del 28 febbraio 1933 - Anno XI

Prezzi speciali
per la linea « Milano-Gallarate-Varese-Portoceresio ».

MILANO da e per	Corsa semplice		Andata-ritorno	
	I Classe	III Classe	I Classe	III Classe
Rho	4 —	2,50	6,10	4,10
Vanzago	5 —	3,20	9 —	6 —
Parabiago	6 —	3,50	10 —	6 —
Canegrate	6,40	3,60	11 —	6 —
Legnano	6,50	3,70	12 —	6 —
Busto Arsizio	7,30	4 —	12 —	6 —
Gallarate	8,50	5 —	13,30	8,10
Cavaria O.	10,20	5,60	16,50	8,20
Albizzate	10,40	5,70	17,40	8,30
Castronno	10,60	5,80	17,60	8,40
Gazzada	10,80	5,90	17,60	8,50
Varese	11 —	6 —	17,60	8,60
Varese Induno	12 —	7 —	18,50	10,50
Arcisate	12,50	7,50	19,50	11,50
Bisuschio V.	13,50	8,50	21,50	13,50
Portoceresio	14 —	9 —	22,60	14,50

Roma, addì 28 febbraio 1933 - Anno XI

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

Allegato al D. M. n. 1889
del 28 febbraio 1933 - Anno XI

Prezzi speciali per la linea « Gallarate-Laveno-Luino ».

MILANO da e per	Corsa semplice		Andata-ritorno	
	II Classe	III Classe	II Classe	III Classe
Besnate	12 —	7,30	19 —	10,90
Crugnola C.	13,50	7,50	22 —	11 —
Ternate	13,70	7,50	22,20	11,10
Travedona	13,90	7,50	22,40	11,20
Besozzo	14,10	7,50	22,60	11,30
S. Giano	14,30	7,50	22,80	11,40
Laveno	14,50	7,50	23 —	11,50
Caldè	17 —	8 —	28,50	14,60
Porto Valtravaglia	18,50	9,70	31 —	15,90
Luino	20,50	10,80	35 —	17,80

Roma, addì 28 febbraio 1933 - Anno XI

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

Allegato al D. M. n. 1889
del 28 febbraio 1933 - Anno XI

Prezzi speciali per la linea « Milano-Como S. Giovanni ».

MILANO da e per	Corsa semplice		Andata-ritorno	
	II Classe	III Classe	II Classe	III Classe
Greco	—	—	—	2 —
Sesto S. Giovanni	2,90	1,80	5 —	2,30
Monza	4,50	2,90	7,50	4,50
Lissone	4,90	3,40	8,30	5,50
Desio	4,90	3,40	8,30	5,50
Seregno	5 —	3,50	8,50	6 —
Camnago	6 —	3,50	10,60	6 —
Carimate	7,90	4,90	13,90	8,50
Cantù	8 —	5 —	15 —	9 —
Cucciago	10 —	5,90	15,80	10,40
Albate C.	10 —	6 —	16 —	10,50
Como S. Giovanni	10,50	6,50	17 —	10,50

Roma, addì 28 febbraio 1933 - Anno XI

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

(1901)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1933.
Varianti alle tariffe ferroviarie per il trasporto di carni affumicate, salate, secche ed insaccate.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;
Udito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Nelle Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato sono apportate le aggiunte e modificazioni di cui appresso:

a) nella serie *A* delle tariffe eccezionali nn. 20, 21 e 24 G. V. è aggiunta la voce « Carni affumicate, salate, secche, anche insaccate, escluse quelle in iscatole »;

b) nella nomenclatura e classificazione delle cose a grande velocità la voce « Carni affumicate, salate, secche, anche insaccate, e carni comunque preparate e conservate in iscatole » e le relative classificazione e nota sono annullate e sostituite dalle seguenti:

« Carni affumicate, salate, secche anche insaccate, escluse quelle in iscatole . 6,12 20, 21, 24 »
« Per il lardo, il lardone, le gole e le ventresche salate - vedi le corrispondenti voci »
« Carni comunque preparate e conservate in iscatole 6,12

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno dopo quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 7 marzo 1933 - Anno XI

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

(1942)

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 1933.
Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla ad accettare la donazione di un appezzamento di terreno sito nel comune di Sansevero.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 1992;
Veduto l'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 2247;
Veduto l'art. 12 del regolamento amministrativo dell'Opera nazionale Balilla, approvato col R. decreto 9 gennaio 1927, n. 6;
Veduto il R. decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1554;
Veduto il regolamento approvato col R. decreto 26 luglio 1896, n. 361;
Veduto l'atto stipulato in Roma il 2 luglio 1928-VI, a rogito del dott. Girolamo Buttaoni, notaio residente in Roma, n. 103495 di repertorio, atto col quale i signori Ricciardo Ricciardelli fu Mario, nato a Napoli e domiciliato a Sansevero, e Maria Capitaneo fu Nicola, vedova Ricciardelli, in Persi, nata a Bologna, domiciliata a Modugno, hanno donato all'Opera nazionale Balilla, per la costruzione di un campo sportivo, un appezzamento di terreno di proprietà del predetto sig. Ricciardo Ricciardelli e per un quarto in usufrutto della madre signora Maria Capitaneo vedova Ricciardelli in Persi sopraricordata, terreno sito in comune di Sansevero facente parte dell'immobile denominato Chiusa Cavalli, riportato in catasto nuovo all'art. 3878, foglio 32, part. 129, contrada Guardia S. Monaca, dell'estensione di are 184 e centiare 30 e precisamente la porzione dell'estensione di are 168 e centiare 6 confinante con proprietà Colio Costantino, Società industrie agrarie, strada comunale S. Marco in Lamis-Sansevero, tramvia, altra proprietà dei donati e viale S. Berardino, giusta tipo planimetrico del geometra Luigi Russi;
Veduto l'atto in data 12 novembre 1928-VII, a rogito del dott. Girolamo Buttaoni, notaio residente in Roma (rep. n. 104104) atto col quale S. E. l'on. Renato Ricci nella sua qualità di presidente dell'Opera nazionale Balilla ha accettato la donazione predetta;
Veduta la deliberazione n. 6 in data 3 gennaio 1933-XI, con la quale il presidente dell'Opera nazionale Balilla con i poteri della Giunta esecutiva, ha accettato la donazione medesima;

Decreta:

L'Opera nazionale Balilla è autorizzata ad accettare la donazione di cui alle premesse del presente decreto, disposta a suo favore dei signori Ricciardo Ricciardelli fu Mario e Maria Capitaneo vedova Ricciardelli in Persi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 aprile 1933 - Anno XI

Il Ministro: ERCOLE.

(1849)

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 1933.
Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla ad accettare la donazione di due appezzamenti di terreno disposta dal comune di Foggia.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 1992;
Veduto l'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 2247;
Veduto l'art. 12 del regolamento amministrativo dell'Opera nazionale Balilla, approvato col R. decreto 9 gennaio 1927, n. 6;
Veduto il R. decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1554;
Veduto il regolamento approvato col R. decreto 26 luglio 1896, n. 361;
Veduto l'atto stipulato in Foggia il 13 dicembre 1932-XI a rogito del dott. Girolamo Caggianelli, notaio residente in Foggia (n. 632 di repertorio), atto col quale il comune di Foggia ha donato all'Opera nazionale Balilla, che ha accettato, due appezzamenti di terreno di proprietà comunale, su parte dei quali, col contributo del Comune, l'Opera stessa ha costruito due palestre ginnastiche dovendo la restante parte servire per l'ampliamento del campo scoperto della palestra femminile, appezzamenti di terreno siti in Foggia uno in contrada Pila e Croce, di estensione metri quadrati 2040.15 e l'altro in contrada Pila e Sobborgale, estensione metri quadrati 1693.64 con due fabbricati rilevati in catasto in mappa n. 44, foglio 123, e 4768 del foglio 96 allegato *E*, e precisamente uno su porzione della particella 22 del detto foglio 123 e l'altro su porzione della particella 1179 del foglio 96 (partita n. 226 catasto terreni);
Veduta la deliberazione n. 13 in data 4 febbraio 1933-XI, con la quale il presidente dell'Opera nazionale Balilla ha approvato l'atto suddetto;

Decreta:

L'Opera nazionale Balilla è autorizzata ad accettare la donazione di cui alle premesse del presente decreto, disposta a suo favore dal comune di Foggia.

Roma, addì 20 aprile 1933 - Anno XI

p. *Il Ministro*: SCARDAMAGLIA.

(1850)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-831.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Furlanich di Bortolo, nato a Muggia il 2 gennaio 1866 e residente ad Albaro n. 111, è restituito nella forma italiana di « Furlani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Anna Furlanich nata Muslavich di Antonio, nata il 19 gennaio 1872, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 5 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(9148)

N. 11419-833.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Furlanich di Antonio, nato a Muggia il 10 agosto 1883 e residente ad Albaro n. 96, è restituito nella forma italiana di « Furlani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Anna Furlanich nata Crevatin di Antonio, nata il 25 luglio 1887, moglie;
2. Paola di Antonio, nata il 1° maggio 1908, figlia;
3. Luigia di Antonio, nata il 1° febbraio 1910, figlia;
4. Carla di Antonio, nata il 3 febbraio 1916, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 5 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(9149)

N. 11419-832.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Furlanich fu Antonio, nato a Capodistria il 1° luglio 1858 e residente ad Albaro n. 370, è restituito nella forma italiana di « Furlani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 5 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(9150)

N. 11419-831.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Augusto Furlanich di Giovanni, nato a Muggia il 26 agosto 1882 e residente a Badica n. 30, è restituito nella forma italiana di « Furlani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Anna Furlanich nata Crevatin di Giacomo, nata l'8 ottobre 1882, moglie;
2. Paola di Augusto, nata il 27 agosto 1914, figlia;
3. Edoardo di Augusto, nato il 27 febbraio 1917, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 5 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(9151)

N. 11419-828.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Andrea Furlanich di Giuseppe, nato Muggia il 12 giugno 1875 e residente ad Albaro, 191, è restituito nella forma italiana di « Furlani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Giovanna Furlanich nata Zupin di Giovanni, nata il 24 giugno 1878, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 5 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(9154)

N. 11419-827.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Furlanich di Giuseppe, nato a Decani il 13 febbraio 1868 e residente ad Albaro, 102, è restituito nella forma italiana di « « Furlani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giovanna Furlanich nata Umek di Giuseppe, nata il 19 febbraio 1870, moglie;
2. Giuseppe di Giuseppe, nato l'8 aprile 1894, figlio;
3. Andrea di Giuseppe, nato il 30 novembre 1911, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 5 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(9155)

N. 11419-826.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato ai sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Pietro Furlanich di Antonio, nato a Muggia il 30 maggio 1894 e residente ad Albaro, 370, è restituito nella forma italiana di « Furlani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Scolastica Furlanich nata Pecchiarich di Michele, nata il 15 giugno 1898, moglie;
2. Vladimiro di Pietro, nato il 18 aprile 1920, figlio;
3. Alessio di Pietro, nato il 28 settembre 1921, figlio;
4. Blandina di Pietro, nata il 28 giugno 1928, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 5 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(9156)

N. 11419-825.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Furlanich di Giovanni, nato a Decani il 23 maggio 1885 e residente ad Albaro, 330, è restituito nella forma italiana di « Furlani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria di Antonio, nata il 7 aprile 1887, moglie;
2. Ignazio di Giovanni, nato l'11 marzo 1911, figlio;
3. Alessandro di Giovanni, nato il 5 agosto 1914, figlio;
4. Basilio di Giovanni, nato il 4 giugno 1925.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 5 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(9157)

N. 11419-824.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Carlo Furlanich di Giuseppe, nato a Muggia il 16 marzo 1887 e residente a Plavia, 132, è restituito nella forma italiana di « Furlani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Carmela Furlanich nata Marcovich di Giuseppe, nata il 30 marzo 1891, moglie;
2. Pio di Carlo, nato il 17 novembre 1912, figlio;
3. Alessandro di Carlo, nato il 5 novembre 1918, figlio;
4. Pietro di Carlo, nato il 7 giugno 1921, figlio;
5. Graziosa di Carlo, nata l'8 ottobre 1923, figlia;
6. Celestina di Carlo, nata il 7 marzo 1926, figlia;
7. Zita di Carlo, nata il 3 ottobre 1928, figlia;
8. Giuseppe di Carlo, nato il 3 marzo 1911, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 5 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(9158)

N. 11419-822.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Agostino Furlanich di Nazario, nato a Muggia il 7 settembre 1881 e residente a Valle d'Oltra, 56, è restituito nella forma italiana di « Furlani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Furlanich nata Novel di Antonio, nata il 9 marzo 1886, moglie;
2. Agostino fu Agostino, nato il 6 giugno 1908, figlio;
3. Guido fu Agostino, nato il 13 maggio 1910, figlio;
4. Luciano fu Agostino, nato il 25 maggio 1913, figlio;
5. Maria fu Agostino, nata il 20 giugno 1919, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 5 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(9159)

N. 11419-821.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della sig.ra Giovanna Maurich di Antonio ved. Furlanich, nata a Muggia il 7 novembre 1887 e residente ad Albaro, 100, sono restituiti nella forma italiana di « Mauri » e « Furlani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Il cognome « Furlani » viene esteso anche per i seguenti suoi famigliari:

1. Paolo fu Paolo, nato il 1° marzo 1907, figlio;
2. Pietro fu Paolo, nato il 22 febbraio 1908, figlio;
3. Giovanni fu Paolo, nato il 23 gennaio 1910, figlio;
4. Nazario fu Paolo, nato il 6 gennaio 1912, figlio;
5. Adamo fu Paolo, nato il 12 gennaio 1913, figlio;
6. Vladimiro fu Paolo, nato il 9 novembre 1914, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 5 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(9160)

N. 11419-820.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a

tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Furlanich di Andrea, nato a Decani il 1° settembre 1880 e residente ad Albaro, 104, è restituito nella forma italiana di « Furlani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Abele di Francesco, nato il 24 febbraio 1913, figlio;
2. Giovanni di Francesco, nato il 22 aprile 1906, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 5 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(9161)

N. 11419-766.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giacomo Franovich di Giuseppe, nato a Muggia il 22 luglio 1852 e residente a Plavia, 86, è restituito nella forma italiana di « Frani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 5 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(9162)

N. 11419-765.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Antonia Corda di Antonio ved. Franovich, nata a Muggia il 26 marzo 1867 e residente a Rabuiese, 149, è restituito nella forma italiana di « Frani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Amalia fu Andrea, nata il 13 marzo 1909, figlia;
2. Romano fu Andrea, nato l'8 febbraio 1911, figlio;
3. Angelo fu Andrea, nato il 20 marzo 1913, figlio;
4. Giuseppe di Antonio, nato il 19 marzo 1902, nipote.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 5 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(9163)

N. 50-834 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Mosettig Giovanni fu Antonio e fu Teresa Fabris, nato a Monfalcone il 22 giugno 1866 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mosetti ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 17 novembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1005)

N. 50-833 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della sig.a Mosetig Giuseppina fu Giuseppe e della fu Flora Teresa, nata a Trieste il 19 marzo 1862 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mosetti ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 17 novembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1006)

N. 50-831 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Mosetic Matteo di Francesco e di Cernic Maria, nato a Gorizia il 19 luglio 1903 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mosetti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Mozetic Rosa di Giovanni Keber, nata a Gorizia il 7 giugno 1903, moglie;
Mozetic Ludmilla di Matteo, nata a Gorizia il 22 giugno 1926, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 17 novembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1007)

N. 50-837 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Mosetic Francesco di Francesco e di Pausic Giuseppina, nato a Gorizia il 29 settembre 1869 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mosetti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Mosetic Maria di Lorenzo Cernic, nata a Gorizia il 2 dicembre 1876, moglie;
Mosetic Elena, nata a Gorizia il 22 aprile 1901, figlia;
Mosetic Antonio, nato a Gorizia il 14 aprile 1907, figlio;
Mosetic Giuseppe, nato a Gorizia il 19 ottobre 1909, figlio;
Mosetic Carlo, nato a Sleinklam il 24 aprile 1917, figlio;
Mosetic Davide di Elena Mozetic, nato a Gorizia il 6 febbraio 1925, nipote.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 17 novembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1008)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga della straordinaria gestione dell'Istituto autonomo per le case popolari di Firenze.

Si rende noto che con R. decreto in data 13 marzo 1933-XI il termine assegnato al grand'uff. dott. Alfredo Curcio, quale commissario per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari con sede in Firenze, è stato prorogato al 30 maggio 1933-XI.

(1920)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur.

In data 10 aprile 1933-XI è stato rilasciato l'exequatur al signor William P. George, console degli Stati Uniti d'America per le Isole italiane dell'Egeo con residenza a Smirne.

(1917)

In data 10 aprile 1933-XI, è stato rilasciato l'exequatur al signor Frank Stannard Gibbs, vice console di Gran Bretagna a Milano.

(1918)

In data 10 aprile 1933-XI è stato rilasciato l'exequatur al signor Umberto Tagliaferri, vice console onorario dei Paesi Bassi a Bologna.

(1919)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta di interessi su rendita consolidato 5 %.

Unica pubblicazione. Avviso n. 336.

È stato denunziato lo smarrimento della ricevuta d'interessi al 1° luglio 1932 relativa alla rendita consolidata 5 per cento n. 529821 di L. 2035 intestata al Beneficio parrocchiale di S. Maria a Quarrata (Pistoia).

In base al disposto dell'art. 4 del R. decreto 19 febbraio 1932, numero 366, si fa noto che, trascorso un mese dalla pubblicazione del

presente avviso senza che siano state notificate opposizioni, verrà provveduto al pagamento della suddetta semestralità a chi di ragione e senza ritiro della ricevuta smarrita la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 29 aprile 1933 - Anno XI

Il direttore generale: CIARROCCA.

(1911)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di titolo di rendita consolidato 3,50 %.

1ª *pubblicazione*. Avviso n. 337.

È stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato di rendita, consolidato 3,50 per cento n. 176454 di L. 70, intestato a Belardi Italia fu Augusto, minore sotto la patria potestà della madre Angela Letti di Matteo, domiciliata in Roma.

Essendo detto certificato mancante del secondo mezzo foglio dei compartimenti semestrali, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, 29 aprile 1933 - Anno XI

Il direttore generale: CIARROCCA.

(1910)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di titolo di rendita consolidato 5 %.

1ª *pubblicazione*. Avviso n. 330.

È stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato del cons. 5 per cento n. 210645 per la rendita annua di L. 500, intestato a Gusmaroli Garibaldi fu Pietro domiciliato a Filadelfia (S.U.A.).

Essendo detto certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina del certificato stesso) si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla chiesta operazione a sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 29 aprile 1933 - Anno XI

Il direttore generale: CIARROCCA.

(1912)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 329.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 131 — Data: 3 gennaio 1933 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Verona — Intestazione: Pirovano Gio. Batta fu Antonio, per conto della Società finanziaria Ditta Trezza — Titoli del Debito pubblico: al portatore 80 — Rendita: L. 2000, consolidato 5 %, con decorrenza 1° gennaio 1933.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 132 — Data: 3 gennaio 1933 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Verona — Intestata come la precedente — Titoli del Debito pubblico: al portatore 15 — Rendita: L. 18.255, consolidato 5 %, con decorrenza 1° gennaio 1933.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 29 aprile 1933 - Anno XI

Il direttore generale: CIARROCCA.

(1909)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 101.

Media dei cambi e delle rendite

del 5 maggio 1933 - Anno XI

Stati Uniti America (Dollaro)	16.35
Inghilterra (Sterlina)	64.20
Francia (Franco)	75.75
Svizzera (Franco)	371.75
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	4.05
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.717
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	14.50
Cecoslovacchia (Corona)	58.17
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.87
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.60
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.31
Olanda (Fiorino)	7.817
Polonia (Zloty)	219 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	166 25
Svezia (Corona)	3.37
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	76.625
Id. 3,50 % (1902)	75.525
Id. 3 % lordo	53.85
Consolidato 5 %	85.425
Buoni novennali. Scadenza 1934	101.175
Id. id. id. 1940	102.325
Id. id. id. 1941	102.325
Obbligazioni Venezie 3,50 %	87.725

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.